



COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Numero: 2

Data 05-05-2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima di Ordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemilaventi**, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze di , si è riunito il Consiglio Comunale.

Fucci Lorenzo	Presente	Sindaco
Cagni Marta	Presente	Consigliere
Rigamonti Andrea	Presente	Consigliere
Seghizzi Elisabetta Daniela	Presente	Consigliere
Rancati Linda Maria	Presente	Consigliere
Cagni Marco Giovanni	Presente	Consigliere
Vassenna Simone	Presente	Consigliere
Cortese Carlo	Presente	Consigliere
Cagni Felice	Presente	Consigliere
Grande Nicoletta Elisa Adele	Presente	Consigliere
Minerva Stefano	Presente	Consigliere
La Valle Claudio Massimo	Presente	Consigliere
Rancati Stefano	Presente	Consigliere

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 **Dott. Cameriere Enrico Antonio Segretario Comunale**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 IN DATA 5/05/2020.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO.

Sono presenti n. 13 Consiglieri comunali (tutti presenti).

L'assessore esterno Aldini Attilia Morena legge una relazione illustrativa, che si allega alla presente deliberazione, e legge un riassunto sul Regolamento di applicazione addizionale aliquota IRPEF. Il consigliere Minerva Stefano dice che avevano già affermato in precedenza che era prevedibile che si sarebbe introdotto un aumento della tassazione, mentre l'Amministrazione in campagna elettorale aveva promesso che non ci sarebbero state nuove tasse. Sottolinea che il problema fortissimo nel 2021 e 2022 persisterà per il mutuo che continuerà a gravare. Chiede la sospensione mutuo della scuola, sottolinea che le spese nel sociale non giustificano l'aumento di tasse. Non approva, inoltre, la scelta di incrementare le tasse in un momento di così grande difficoltà generale. Afferma che l'Amministrazione "NOI PER LISCATE" sarà ricordata per avere istituito l'addizionale IRPEF.

Il Sindaco ricorda che non è possibile associare direttamente la copertura dei 90.000,00 euro con l'istituzione dell'aliquota IRPEF.

Ricorda che in fase di campagna elettorale il bilancio era sostenibile. Ricorda che la spesa sociale è essenziale per il bene comune

Il Sindaco ricorda che gli interventi sul sociale sono sia di obbligo, che di volontà.

Specifica che l'addizionale non è a copertura del mutuo, ma per nuovi servizi.

Il Vicesindaco Seghizzi Elisabetta dice di essere convinta della scelta riferita all'IRPEF. E' consapevole e motivata. Ricorda che non è collegato al mutuo della scuola. Ricorda che ci sono nuovi servizi previsti come il CAMPUS PRIMAVERA che non è partito per colpa della pandemia.

L'Assessore esterno Aldini Attilia Morena precisa che il mutuo non è tra quelli sospendibili dalla normativa.

Il Consigliere Minerva Stefano chiede se non ci fosse stato il mutuo si sarebbe dovuto istituire la nuova tassazione.

Il Sindaco precisa che il mutuo esiste per una piena e consapevole scelta.

Il Consigliere Cagni Marta legge una dichiarazione di voto che si allega alla delibera.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune;

Dato atto che l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla L.

n. 126 del 24/07/2008 confermato dall'art. 1, comma 123 delle L. n. 220 del 13/12/2010, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Rilevato che il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011 all'art. 1 comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale a decorrere dall'anno 2012;

Dato atto di quanto segue:

- l'addizionale è composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata;
- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il regolamento comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, già richiamato, consente la diversificazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Considerato che

- le diverse manovre finanziarie nonché la fiscalizzazione dei trasferimenti e la loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal D. Lgs. n. 23/2011, hanno portato ad una consistente riduzione dei trasferimenti erariali;
- risulta necessario assicurare al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

- *per la prima volta* all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- all'approvazione dell'apposito regolamento secondo le disposizioni prima elencate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, regolamento composto da n. 8. articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, sulla scorta di analisi compiute sulla situazione dei redditi IRPEF del Comune di Liscate degli ultimi anni, di fissare l'aliquota dell'addizionale suddivisa per scaglioni, così come da prospetto:

Scaglione di reddito euro	Aliquota
---------------------------	----------

<i>Fino a 15.000</i>	<i>0,50%</i>
<i>Da 15.000,01 a 28.000</i>	<i>0,52%</i>
<i>Da 28.000,01 a 55.000</i>	<i>0,54%</i>
<i>Da 55.000,01 a 75.000</i>	<i>0,56%</i>
<i>Oltre 75.000</i>	<i>0,58%</i>

e di prevedere una soglia di esenzione per i redditi sino a € 10.000,00;

Considerato che, tenuto conto della soglia di esenzione, il gettito di entrata previsto è pari a circa €..325.000,00 , previsione calcolata per difetto rispetto ai redditi del 2017;

Appurato che l'efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.it;

Precisato inoltre che il versamento di tale aliquota verrà effettuato direttamente al Comune di Lisiate, attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante specifico Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'interno del 13 Dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

VISTO, infine, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Cura Italia, approvato dal Governo in considerazione dell'emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19, che all'art. 107, comma 1, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio 2020-2022, al 31 maggio 2020;

Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- il regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 dal Responsabile del settore Finanziario;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13(tutti presenti)

Consiglieri votanti n.13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 4 (Grande Nicoletta, Minerva Stefano, Rancati Stefano, La Valle Claudio)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito euro	Aliquota
Fino a 15.000	0,50%
Da 15.000,01 a 28.000	0,52%
Da 28.000,01 a 55.000	0,54%
Da 55.000,01 a 75.000	0,56%
Oltre 75.000	0,58%

1. di approvare l'allegato regolamento (allegato "A") per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che, sino a nuovo atto, determina, l'aliquota dell'addizionale comunale nella tabella sopra dettagliata per l'anno 2020 e stabilisce come soglia di esenzione dall'addizionale IRPEF i redditi fino ad € **10.000,00**;
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze
- Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs.n. 446/1997;
3. di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13(tutti presenti)

Consiglieri votanti n.13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 4 (Grande Nicoletta, Minerva Stefano, Rancati Stefano, La Valle Claudio)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 -comma IV - del D. Lgs.267/2000

COMUNE DI LISCATE
CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE	PA G.
1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
2	DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA	2
3	SOGGETTO ATTIVO	2
4	SOGGETTO PASSIVO	3
5	ESENZIONI	3
6	VERSAMENTO	3
7	RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	3
8	ENTRATA IN VIGORE	3

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Cost. e dagli artt. 52 e 59, D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 19 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
2. Il regolamento disciplina, nel Comune di Liscate, le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2020, l'aliquota è determinata nelle seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

Scaglione di reddito euro	Aliquota
Fino a 15.000	0,50%
Da 15.000,01 a 28.000	0,52%
Da 28.000,01 a 55.000	0,54%
Da 55.000,01 a 75.000	0,56%
Oltre 75.000	0,58%

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, co. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nell'apposito sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. del 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Liscate dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4
SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita all'articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 5
ESENZIONI

1. E' istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad **€ 10.000,00**.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 6
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co.143, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

Articolo 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020.

COMUNE DI LISCATE

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale
n° 2 del 05-05-2020

IL Sindaco

IL Segretario Comunale

Lorenzo Fucci

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Liscate, li a

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000);

Li, 05-05-2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-05-2020 per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li 05-05-2020

IL Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005